

MODULO DI DICHIARAZIONE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI
POPOLARI DELLA CORTE D'ASSISE E CORTE D'ASSISE D'APPELLO

Alla Commissione Comunale
per la formazione degli elenchi
dei Giudici Popolari di
37066 – SOMMACAMPAGNA

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente nel Comune di Sommacampagna in Via/Piazza _____

telefono _____,

ai fini dell'iscrizione:

nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di CORTE D'ASSISE

nell'elenco comunale dei Giudici Popolari di CORTE D'ASSISE D'APPELLO

DICHIARA

- Di essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9 / 10 ^(*) della Legge 10 aprile 1951 n° 287, come modificata dalle Leggi 5 maggio 1952 n° 405 e 27 dicembre 1956 n° 1441;

- di essere in possesso del titolo di studio di _____ e di averlo conseguito nell'anno _____ presso _____

Eventuale altro titolo di studio:

Dichiara inoltre:

di svolgere la professione di _____ presso _____

che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità con l'Ufficio di Giudice Popolare, previste dall'art. 12 della Legge sopracitata (*).

OPPURE

che nei propri confronti sussiste le seguente causa di incompatibilità:

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 (GDPR) è a conoscenza che il presente modulo contenente dati personali verrà utilizzato per uso: **iscrizione all'albo dei giudici popolari.**

Sommacampagna _____

IL / LA DICHIARANTE

(*) Per le cause di incompatibilità leggasi quanto riportato sul retro.

REQUISITI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI D'ASSISE E DELLE CORTI D'ASSISE D'APPELLO

(Legge 10 aprile 1951 n° 287 e successive modificazioni)

ART. 9 CORTI D'ASSISE

I giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2. buona condotta morale;
3. età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
4. titolo di studio di licenza media inferiore.

ART. 10 CORTI D'ASSISE D'APPELLO

I giudici popolari delle Corti d'Assise d'Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio finale non inferiore a quello di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 12 – INCOMPATIBILITA' CON L'UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE

Non possono assumere l'Ufficio di giudice popolare:

1. i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
3. i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.